

REGOLAMENTO (CEE) N. 384/75 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto riguarda i titoli rilasciati nei settori dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione in anticipo relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 38/75⁽⁶⁾ è limitata al caso in cui una restituzione all'esportazione è fissata; che si è rivelato che tali disposizioni devono essere applicate anche nel caso in cui esiste un prelievo all'esportazione; che ne deriva una modifica del precitato paragrafo;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2637/70 prevede alcune menzioni sul titolo d'esportazione rilasciato nell'ambito di una gara per il prelievo all'esportazione; che una menzione corrispondente deve essere iscritta nel caso in cui la restituzione viene fissata a mezzo gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso e alla fissazione in anticipo di tale prelievo per questi ultimi nonché per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3103/74⁽⁸⁾, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), prevede che il prelievo all'importazione fissato in anticipo venga in certi casi adattato; che il regolamento (CEE) n. 1981/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, che stabilisce modalità d'applicazione di un prelievo all'esporta-

zione per i prodotti amidacei in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1132/74⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 281/75⁽¹⁰⁾, prevede che il prelievo all'esportazione fissato in anticipo venga, in certi casi, adattato; che per l'applicazione di tali regimi è opportuno far figurare sui titoli delle menzioni particolari e modificare in conseguenza l'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è modificato nel modo seguente:

1. I paragrafi 3 e 4 sono soppressi.
2. Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Quando, nell'ambito di una gara per dei cereali in possesso degli organismi di intervento, un'offerta è valida solo se accompagnata da una richiesta di titolo d'esportazione corredata da una richiesta di fissazione in anticipo della restituzione e del prelievo all'esportazione per la destinazione di cui trattasi, il paese di destinazione viene indicato nella casella 13 ed il titolo obbliga ad esportare verso tale paese ».

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 2637/70 viene inserito un articolo 16 bis redatto nel modo seguente:

« Articolo 16 bis

1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, il titolo deve indicare, in lettere ed in cifre, nella casella 18, la menzione del tasso della restituzione all'esportazione figurante nella dichiarazione di aggiudicazione. Tale tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo ed è preceduto da una delle seguenti menzioni:

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 24. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 331 dell'11. 12. 1974, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 15.

« Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato applicabile »

« Tilslagssats for basiseksportrestitutionen gældende »

« Zugeschlagener, gültiger Satz der Grundausfuhrerstattung »

« Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé applicable »

« De gegunde toe te passen basisrestitutie bij uitvoer »

« Tendered rate of basic export refund applicable »

2. Nel caso di una gara per il prelievo all'esportazione, il titolo deve indicare nella casella 18, in lettere ed in cifre, il tasso del prelievo all'esportazione figurante nella dichiarazione di aggiudicazione. Tale tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo ed è preceduto da una delle seguenti menzioni:

« Tasso del prelievo all'esportazione aggiudicato applicabile »

« Tilslagssats for eksportafgiften gældende »

« Zugeschlagener, gültiger Satz der Ausfuhrabschöpfung »

« Taux du prélèvement à l'exportation adjugé applicable »

« De gegunde toe te passen heffing bij uitvoer ... »

« Tendered rate of export levy applicable »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1579/74, il titolo d'importazione deve recare nella casella 20, una delle seguenti menzioni:

« Prelievo da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1579/74 »

« Eventuel ændring af afgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk 1, litra b) i forordning (EØF) nr. 1579/74 »

« Abschöpfung ist gegebenenfalls gemäß den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1579/74 zu berichtigen »

« Prélèvement à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, sous b) du règlement (CEE) n° 1579/74 »

« Heffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 1, onder b) van Verordening (EEG) nr. 1579/74 »

« Levy to be adjusted where necessary in accordance with the provisions of Article 3 (1) (b) of Regulation (EEC) No 1579/74 »

2. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1968/73, dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1981/74, il titolo d'esportazione è completato nel modo seguente:

— comporta nella casella 12 una delle seguenti menzioni:

Fissazione in anticipo del prelievo all'esportazione richiesta

Anmode om forudfastsættelse af eksportafgiften

Vorausfestsetzung der Ausfuhrabschöpfung beantragt

Préfixation du prélèvement à l'exportation demandée

Vooraf vaststellen van de uitvoerheffing aangevraagd

Advance fixing of export levy requested

— nella casella 17, la menzione « restituzione fissata in anticipo valida il 00 » viene cancellata e sostituita dalle menzioni previste nella casella 17 del titolo di importazione;

— nella casella 18 figura, in lettere ed in cifre, la menzione del tasso o dei tassi in moneta nazionale del prelievo fissato in anticipo.

Inoltre, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1981/74, il titolo d'esportazione deve recare nella casella 18 una delle seguenti menzioni:

« Prelievo all'esportazione da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1981/74 »

« Eventuel ændring af eksportafgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk 2 i forordning (EØF) nr. 1981/74 »

« Ausfuhrabschöpfung ist gegebenenfalls gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1981/74 zu berichtigen »

« Prélèvement à l'exportation à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1981/74 »

« Uitvoerheffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1981/74 »

« Export levy to be adjusted where necessary in accordance with the provisions of Article 4 (2) of Regulation (EEC) No 1981/74 »

3. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1968/73, dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1981/74, il titolo di esportazione deve recare nella casella 18 una delle seguenti menzioni:

Prelievo all'esportazione non applicabile
Eksportafgift ikke anvendelig
Ausfuhrabschöpfung nicht anwendbar
Prélèvement à l'exportation non applicable
Uitvoerheffing niet van toepassing
Export levy not applicable ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione
